

**COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA
PER CANDIDATURA POLITICA O PER
MANDATO ELETTORALE**

Sommario

NORMATIVA	3
Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	4
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.....	4
<i>Art. 8</i>	4
<i>Art. 88</i>	4
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165	6
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.....	6
<i>Art. 68. Aspettativa per mandato parlamentare</i>	6
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	7
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.	7
<i>Art. 60. Ineleggibilità</i>	7
<i>Art. 77. Definizione di amministratore locale</i>	7
<i>Art. 81. Aspettative</i>	7
CRITERI	8
Collocamento in aspettativa per candidatura alle elezioni amministrative comunali.....	9
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 maggio 2006</i>	9
Diniogo collocamento in aspettativa per candidatura alle elezioni amministrative comunali	9
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 aprile 2011</i>	9

NORMATIVA

Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.)

Art. 8

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 3).

I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - «, anche in caso discioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,» non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 88.

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41).

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonche' i dipendenti degli Enti ed istituiti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attivita', escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennita' parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, e' loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non puo', per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianita'. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, e' adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare e' considerato a tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per se' e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio. ((2a))

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

AGGIORNAMENTO

(2a) La L. 21 novembre 1967, n. 1148, nel modificare l'art. 4, ultimo comma, della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che il quinto comma del presente articolo deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)

***Art. 68.** Aspettativa per mandato parlamentare.*

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, 227, S.O.)

Capo II – Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Art. 60. Ineleggibilità.

Capo IV - Status degli amministratori locali

Art. 77. Definizione di amministratore locale.

Art. 81. Aspettative.

CRITERI

Collocamento in aspettativa per candidatura alle elezioni amministrative comunali

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 maggio 2006

Il Consiglio di Presidenza ha preso atto della richiesta di un magistrato di collocamento in aspettativa per campagna elettorale nelle elezioni amministrative comunali.

Diniego collocamento in aspettativa per candidatura alle elezioni amministrative comunali

Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 aprile 2011

Non deve essere collocato in aspettativa, a mente dell'art. 60, co. 1, n. 6, t.u.e.l., il magistrato amministrativo che esercita le proprie funzioni in una sede staccata di T.a.r. allorquando presenti la propria candidatura a sindaco di un comune ubicato al di fuori della circoscrizione della sezione staccata.